



**COMUNE DI TREPUIZZI**  
**PROVINCIA DI LECCE**

---

Reg. Gen. N°608  
Del 17/07/2024

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE**

**N° 65 DEL 17/07/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE.  
PERIODO 01/01/2024-30/06/2024**

## **Richiamati:**

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La Legge 7 agosto 1990, n.241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- L'Art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
  - la delibera di C.C. n. 5 del 25/3/2024 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024 - 2026 – APPROVAZIONE"
  - la delibera di C.C. n. 6 del 25/3/2024 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026"
  - la delibera di Giunta Comunale N. 72 del 11/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N.267/2000";
  - la delibera di Giunta Comunale N. 123 del 19/06/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2024 - 2026";

**Premesso che** occorre procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei diritti di rogito introitati dal Comune di Trepuzzi per contratti rogati dal 01/01/2024 al 30/06/2024 dal Segretario Generale Dr. Nunzio F. FORNARO;

## **Visto e richiamato**

- l'art. 10, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 che dispone "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15,11,1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8,06,1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*";
- l'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, il quale dispone che l'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, è sostituito con il seguente "*Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integrale al Comune o alla Provincia*"; il cui primo comma ha abrogato l'art. 41, 4° comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25 giugno 2014, e il secondo comma ha completamente riscritto l'art. 30, 2° comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, così ripristinando, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- l'art. 37, comma 3 del CCNL Segretari comunali del 16/05/2001, che definisce le voci stipendiali per il calcolo del compenso per diritti di segreteria;

**Considerato che**, in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 e da numerose sentenze del giudice ordinario) i

diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100% ai Segretari delle fasce A, B e C operanti in Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre attribuiti, ai Segretari di fascia C, sebbene nei loro Comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

**Preso atto** in particolare della deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti con la quale è stato ribaltato il proprio precedente principio di diritto, alla luce della varie sentenze dei Tribunali del lavoro, sancendo il seguente principio di diritto: *“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*;

**Ritenuto**, pertanto, per quanto precede, poter liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Trepuzzi nel periodo sopra indicato per contratti rogati dal Segretario, nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati “al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti, specificando con la dicitura che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli Enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi” (così, sul punto, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Camera di Consiglio del 19/12/2018);

**Rilevato che** nel Comune di Trepuzzi non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

**Preso atto** che nel periodo di riferimento (dal 01/01/2024 al 30/06/2024) sono stati rogati n. 4 atti dal Segretario Generale Dr. Nunzio F.FORNARO (Rep. 568 – 569 – 570 – 571) per gli importi riscossi per diritti pari a complessivi euro 8.182,81;

**Dato atto**, quindi, che nel periodo che qui rileva sono stati incassati € 8.182,81 per diritti di rogito, come da quietanze di incasso nn. 2133, 2996 e 3963/2023, risultanti in atti;

**Verificato** che l'importo dei diritti di rogito riscossi da questo comune non eccede, ad oggi, la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario Comunale;

**Annualmente** occorrerà procedere alla verifica cumulativa dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale consentita ai sensi della legge. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, si procederà ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte da parte del Segretario così come stabilito dal presente articolo;

**Dato atto** che:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

## **DETERMINA**

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme, al lordo di tutti gli oneri accessori, corrispondenti ai diritti di rogito del periodo) (dal 01/01/2024 al 30/06/2024) per l'importo di complessivi € 8.182,81 al Segretario Generale Dr. Nunzio F. FORNARO;
- di dare atto che può essere imputata sul cap. 140.6, e che la stessa sarà liquidata con gli emolumenti mensili del mese di Luglio 2024;
- di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di trasparenza del medesimo decreto legislativo nella sezione "Amministrazione trasparente", ben visibile nella home-page del sito dell'Ente con apposito link;
- di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali previsti dalla legge.

Per l'istruttoria del procedimento

Luisa Tunno

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

<b>Impegni di Spesa</b>						
Capitolo	Art.	Anno	Impegno	Sub	Descrizione	Importo
140	6	2024			LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO 01/01/2024-30/06/2024	8182,81
140	6	2024			CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1947,51
140	6	2024			IRAP	695,54

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4  
- D. LGS. N.267/2000.**

<b>Liquidazione</b>							
Cap.	Art.	Anno/N° Impegno	Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1066 il 19/07/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 19/07/2024

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....

